



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Diritto visita nonni: ultime sentenze

Autore: Redazione | 18/06/2021



Beneficio sul piano della formazione e dell'equilibrio psico-fisico dei minori; instaurazione e mantenimento dei rapporti con i nipoti; interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori.

Il diritto ad avere rapporti significativi con i nipoti va riconosciuto anche ai nonni

“acquisiti”.

Il legame instaurato tra i nonni e i nipoti

Il legame instaurato tra i **nonni** e i **nipoti** deve essere salvaguardato, in nome del superiore interesse del minore. A ricordarlo è la Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 8 della Cedu, relativo al diritto al **rispetto della vita familiare**, per non aver adottato le opportune misure per garantire il legame tra nonna e nipote.

Nel caso di specie, si trattava di una minore, che viveva con sua nonna, che era stata da questa allontanata e data in affidamento. Le autorità nazionali, nonostante la decisione favorevole del tribunale per i minorenni, erano rimaste inerti, non assicurando alla nonna il diritto di visita.

Corte europea diritti dell'uomo, 13/01/2021, n.21052

Rapporto affettivo tra ascendente e nipote

Il significativo rapporto affettivo instauratosi tra ascendente e nipote può essere tutelato come “vita familiare” ex art. 8 Cedu. Ne consegue che un'interpretazione restrittiva delle legge applicabile da parte delle autorità nazionali nel procedimento di adozione da parte di un'altra famiglia tale da escludere ogni valutazione circa l'opportunità di mantenere detto rapporto nel migliore interesse del minore, a fronte, oltretutto, di una specifica richiesta in tal senso da parte del nonno, integra una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Corte europea diritti dell'uomo, 05/03/2019, n.38201

Relazione affettiva stabile

Alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi

dell'art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un **rapporto di parentela in linea retta ascendente**, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.

Cassazione civile sez. I, 25/07/2018, n.19780

Diritto degli ascendenti di mantenere legami significativi con i nipoti

La mancata attribuzione di una specifica legittimazione attiva esclude la possibilità che il diritto di visita dei nonni sia fatto valere con ricorso del Pubblico Ministero, attraverso la richiesta di apertura del procedimento di cui all'art. 333 c.c., salvo il caso in cui risultino comportamenti del genitore pregiudizievoli per il minore.

Tribunale Caltanissetta, 19/06/2018

Il diritto di visita dei nonni

La nozione di «diritto di visita», contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all'articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.

Corte giustizia UE sez. I, 31/05/2018, n.335

Nonni acquisiti: il diritto ad avere rapporti significativi

Il diritto dei nonni ad avere rapporti significativi con i nipoti non va riconosciuto solo a chi ha un rapporto di parentela diretta, "ma anche a ogni altra persona che

affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto”, se questi si è dimostrato adatto a instaurare con il bambino una “relazione affettiva stabile” in grado di garantirgli “un beneficio”. Affermando ciò, la Cassazione ha riconosciuto il diritto di visita a una “nonna acquisita”, alla luce della riforma 219/2012 e sulla base dell’evoluzione della giurisprudenza sul tema della famiglia di fatto, ribaltando la decisione dei giudici di merito che avevano negato tale diritto per “difetto di legittimazione”.

Cassazione civile sez. I, 25/07/2018, n.19779

Tutela del diritto alle relazioni familiari

Le decisioni con cui viene limitato il **diritto di visita** del ricorrente rappresentano un’interferenza con il diritto di quest’ultimo al rispetto della vita familiare, ex art. 8 Cedu, laddove venga oltrepassato il margine di apprezzamento riconosciuto in materia di affidamento. Al fine di tutelare il diritto alle relazioni familiari, va esercitato il massimo controllo su **restrizioni** aggiuntive in tema di garanzie giuridiche riconosciute dall’ordinamento (nell’enunciare il principio, la Corte europea ha ritenuto che la decisione della Corte d’appello, con cui era stato sospeso l’esercizio del diritto di visita dei nonni paterni, disponendo, altresì, che gli incontri col padre avvenissero in ambiente protetto, era il risultato di un’erronea valutazione basata su un semplice sospetto avanzato dalla madre del minore).

Corte europea diritti dell’uomo sez. I, 09/02/2017, n.76171

Perché è importante il contatto saltuario con i nonni?

Se correttamente sviluppato, il contatto saltuario con i nonni (solitamente meno assillati dei genitori dai problemi dell’educazione e dagli impegni quotidiani della vita) deve ritenersi – secondo quanto emerso nella più moderna psicologia dell’infanzia – benefico anche per i nipotini permettendo loro, nel rapporto con gli adulti, un momento distensivo e rassicurante caratterizzato da prevalente indulgenza e tenerezza.

Tuttavia, a differenza di quanto avviene in altri paesi che hanno espressamente previsto il “diritto di visita” dei nonni, nel nostro ordinamento non è tutelata in

maniera immediata e diretta l'**aspirazione dei nonni** ad avere rapporti con i nipotini.

Il nostro ordinamento offre una tutela soltanto indiretta all'interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il riconoscimento della legittimazione (art. 336 c.c.) a sollecitare il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono senza motivo plausibile vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti.

Tribunale Bari sez. I, 27/01/2009

Crescita psicologica e culturale del minore

Pur non spettando, "de iure" condito", ai nonni (ed agli altri parenti) un vero e proprio diritto soggettivo di visita (e permanenza) dei nipoti minori, mancando nel sistema una norma esplicita che tale diritto direttamente preveda, tuttavia - ritenuto che i sentimenti affettivi di un minore collegati ai più stretti vincoli di sangue hanno, di regola, una notevolissima e certa rilevanza positiva ai fini di un'armonica crescita psicologica e culturale del minore stesso - l'interesse legittimo dei nonni (e degli altri parenti) a visitare i minori, permanendo con loro, trova incondizionato riconoscimento e piena tutela ogni qual volta esso venga a coincidere con l'interesse dei nipoti ad instaurare e mantenere costanti, regolari e congrui rapporti con i propri **congiunti** diversi dai genitori, vale a dire allorché la visita (e la permanenza) dei nonni (e degli altri parenti) non arrechi ai minori un danno rilevante ed un eventuale divieto dei genitori (nel caso di specie, della tutrice) si ponga, perciò, contro l'interesse dei minori ad una ottimale, proficua integrazione della propria personalità nell'ambito della **parentela** (nel caso di specie, la zia materna, tutrice ed affidataria dei minori (orfani), pur non opponendosi al diritto di visita e permanenza, nè facendo, al riguardo, ostruzionismo alcuno, aveva dissapori e contrasti d'ordine meramente economico con i nonni paterni, i quali avevano sovente cercato di screditare la zia, tutrice ed affidataria, agli occhi dei nipoti: questi ultimi, legatissimi sin dalla nascita alla zia, per tale ostilità dei nonni e per il loro tentativo di coinvolgerli, erano rimasti gravemente turbati, al punto di mal tollerare i contatti con i genitori del padre defunto).

Tribunale minorenni Messina, 19/03/2001

L'interesse legittimo dei nonni a visitare il nipote

Non spetta, "de iure condito", ai nonni (ed agli altri parenti) un vero e proprio diritto soggettivo di visita nei riguardi del nipote minore, mancando, nel sistema, una norma esplicita che tale diritto direttamente preveda; tuttavia, l'interesse legittimo dei nonni (e degli altri parenti) a visitare il nipote trova incondizionato riconoscimento e piena tutela ogni qual volta esso venga a coincidere con l'interesse del minore ad instaurare e mantenere congrui rapporti con i propri congiunti diversi dai genitori, vale a dire allorché la visita dei nonni (e degli altri parenti) non arrechi al minore stesso un danno rilevante ed un eventuale divieto dei genitori si ponga così contro l'**interesse della prole** ad una ottimale integrazione nell'ambito della parentela; al riguardo, il giudice non è vincolato da eventuali domande o iniziative di parte, nè da eventuali accordi tra le parti intercorsi, godendo, anche in rapporto agli accertamenti necessari, della più ampia discrezionalità e di larghi poteri inquisitori.

Tribunale minorenni Roma, 07/02/1987